

## STATUTO

### Art. 1 (Denominazione)

Promossa dall'associazione Scuola Bottega Artigiani di San Polo è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 c.c. e del d.lgs 155/2006 una Società a responsabilità limitata avente natura di impresa sociale, sotto la seguente denominazione: "SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI - IMPRESA SOCIALE S.r.l."

### Art. 2 (Sede)

1. La società impresa sociale ha sede in Brescia.
2. L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.
3. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

### Art. 3 (Durata)

La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31.08.2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

### Art. 4 (Oggetto sociale)

1. La società impresa sociale ha per oggetto la seguente attività:
  - a) lo svolgimento di servizi di educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive modifiche;
  - b) l'esercizio di attività scolastiche ai sensi della L. 62/2000;
  - c) l'esercizio di centri di formazione professionale costituiti ai sensi dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge Regione Lombardia n° 19/2007;
  - d) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  - e) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  - f) la realizzazione di attività di formazione, progettazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale a favore di lavoratori, giovani e adulti nonché degli apprendisti e dei lavoratori studenti, nonché a favore di persone svantaggiate in virtù di condizioni economiche, fisiche, psichiche e sociali;
  - g) la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative, professionali e culturali e sociali per i lavoratori italiani ed esteri migranti o emigrati in Italia e all'estero;
  - h) lo svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio- economici e del mercato del lavoro, nonché attività di orientamento per le scelte professionali e di raccordo tra domanda e offerta di lavoro;
  - i) la realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio personale direttivo, docente e degli operatori tecnici ed amministrativi;
  - j) la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente da enti di formazione professionale;
2. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi complementari o affini.
3. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del d.lgs 155/2006.
4. La società può esercitare la propria attività di impresa anche ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'art. 2 secondo comma del d.lgs. 155/2006 nonché dei soggetti di cui al regolamento CEb 6 agosto 2008 n° 800/2008.
5. La società potrà inoltre richiedere e ricevere da parte dei soci, versamenti e finanziamenti a titolo oneroso, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
6. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo.

### Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 53.000,00 (cinquantatremila).
2. Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi degli artt. 2464 e ss., c.c.
3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto.
4. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento.
5. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.
6. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

### Art. 6 (Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci può aver luogo solo a seguito di aumento di capitale sociale a titolo oneroso, secondo modalità stabilite in apposito regolamento attuativo.

### Art. 7 (Decisioni dei soci)

1. Sono riservate alla competenza dei soci, sentito il parere preventivo del consiglio direttivo dell'Associazione "SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO".
  - a. l'approvazione del bilancio;
  - b. la nomina del consiglio di amministrazione;
  - c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale laddove previsto dalla legge o la nomina del Revisore unico laddove previsto;
  - d. le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi;
  - e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci ed eventuali altri organi di controllo previsti.

### SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI - IMPRESA SOCIALE SRL

Sede Legale e Operativa: Via Carducci, 88 - 25126 Brescia - Tel. 030/2301463 Fax 030/8081415 - mail: segreteria@scuolabottega.org  
Sede Amministrativa e Operativa: Via Ragazzi del '99, 11 - 25127 Brescia - Tel. 030/8374010 - Fax 030/2055305 - mail: info@scuolabottega.org  
Sede Operativa: Via Conte Berardo Maggi, 6 - 25012 Mezzane di Calvisano (BS) - Tel. 030/8365243 - Fax 030/2055304 - mail:segreteria@scuolabottega.org  
Sede Operativa: Via J.F. Kennedy, 93 - 25012 Viadana di Calvisano (BS) - Tel. 030/9686149 - mail: viadanasegreteria@scuolabottega.org

f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, c.c., o negli altri casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

#### **Art. 8 (Assemblea dei soci)**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche in altro luogo, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante fax o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata, non meno di dieci giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea.

2. L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, senza la presenza dei quali l'assemblea non può, ai sensi del presente statuto, ritenersi validamente costituita.

4. L'Assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

5. Di ogni assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Art. 9 (Recesso del socio)**

In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.

#### **Art. 10 (Esclusione del socio)**

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'Assemblea.

#### **Art. 11 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali)**

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività gestionale delle imprese;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi;
- non essere dichiarato fallito.

#### **Art. 12 (Amministrazione)**

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette componenti, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, sentito il parere preventivo del Consiglio direttivo dell'Associazione "Scuola Bottega Artigiani di San Polo", previa determinazione del loro numero, e dei compensi.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Ai fini del computo predetto, i mandati di durata diversa dal triennio si computano pari ad un mandato. Il consiglio di amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

3. Al consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, ivi compresa l'eventuale redazione di regolamenti, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

4. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e l'eventuale modalità di esercizio della delega.

5. Il consiglio di amministrazione dovrà essere prevalentemente composto dai soci dell'Associazione. Una porzione dei componenti del consiglio di amministrazione potrà essere rappresentata da esponenti indicati dagli enti locali nel cui territorio l'impresa sociale esercita la propria attività.

#### **Art. 13 (Il Consiglio di amministrazione)**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione scritta inviata via pec, fax a tutti i consiglieri almeno cinque giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo telegramma, fax, e-mail, o pec.

3. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati o con eventuale presenza del Revisore unico.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

5. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.

7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

8. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

#### **Art. 14 (Bilancio e utili)**

1. L'esercizio della società si chiuderà il 31 agosto di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio sociale. Questo termine potrà essere esteso dall'organo amministrativo fino a 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

3. L'organo amministrativo deve redigere in conformità alle previsioni della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 10 secondo comma d.lgs. 155/2006 il bilancio sociale, che dovrà essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

4. Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

**Art. 15 (Organo di controllo)**

Sussistendone obbligo di legge, sarà nominato un organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile. Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni. Qualora l'Impresa fosse accreditata da Enti pubblici, dovrà rispettare i dettami degli Enti erogatori.

**Art. 16 (Liquidazione e scioglimento)**

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società.
2. In caso di estinzione della Società per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio ad altra impresa sociale con analoghe finalità, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 d.lgs 155/2006.

**Art.17 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)**

1. Apposito regolamento aziendale disciplinerà le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. Le materie trattate dal predetto regolamento avranno ad oggetto questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi scolastici e di istruzione resi.

**Art. 18 (Clausola conciliativa)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatorio tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione amministrato da un Organismo riconosciuto ai sensi degli artt. 3 ess. del d.m. 180/2010.
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, su iniziativa della parte più diligente.

**Art. 19 (Foro competente)**

Per qualunque controversia in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo o della società ha la propria sede legale.